

REGOLAMENTO (CE) N. 1402/2003 DELLA COMMISSIONE

del 1º agosto 2003

che stabilisce un programma di tabelle e alcune definizioni relative alle indagini statistiche di base sulle superfici viticole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2329/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 73,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 991/79 della Commissione, del 17 maggio 1979, che stabilisce un programma di tabelle e alcune definizioni relative alle indagini statistiche di base sulle superfici viticole e che abroga i regolamenti n. 143 e n. 26/64/CEE della Commissione ⁽⁵⁾ ha subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽⁶⁾. A fini di chiarezza e razionalità, è perciò opportuno procedere alla codificazione del suddetto regolamento.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 357/79, gli Stati membri comunicano i risultati delle indagini di base sotto forma di un programma di tabelle da stabilire secondo la procedura prevista all'articolo 8 di detto regolamento.
- (3) Per assicurare la comparabilità dei dati contenuti nelle tabelle, è opportuno fissare alcune definizioni relative alle indagini di base.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria e del comitato di gestione per i vini.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º agosto 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La forma del programma di tabelle per le indagini di base sulle superfici viticole viene fissata come nell'allegato I.

Articolo 2

1. Le definizioni relative alle indagini di base figurano nell'allegato II.

2. Poiché ogni indagine statistica di base riguarda la situazione alla fine d'una campagna viticola, la superficie a vite piantata, reimpiantata o innestata nel corso della campagna viticola precedente l'indagine viene considerata come avente meno di un anno.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 991/79 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 54 del 5.3.1979, pag. 124.

⁽²⁾ GU L 291 del 30.10.1998, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 129 del 28.5.1979, pag. 1.

⁽⁶⁾ Vedi allegato III.